



# Emergenza Covid-19 ed esecuzione della pena presso il domicilio per gli esponenti della criminalità organizzata e altre disposizioni in materia penitenziaria - DL 29/2020

## A.S. 1799

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1799
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	7
Date:	
richiesta di parere:	11 maggio 2020
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente.

### Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge e consta di **7 articoli e 11 commi**.

L'**articolo 1** prevede la possibilità di revoca del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare c.d. in deroga disposta ai sensi del comma 1-*ter* dell'art. 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario (O.P.). Più nel dettaglio, la disposizione interviene sul comma 7 dell'articolo 47-*ter* O.P. prevedendo la possibilità di revoca del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare c.d. in deroga.

L'**articolo 2** stabilisce, per i giudici di sorveglianza che abbiano adottato o adottino provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero di differimento dell'esecuzione della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nei confronti di persone condannate o internate per una serie specifica di gravi delitti, l'obbligo di valutare l'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato la collocazione extra-muraria del detenuto a causa delle sue condizioni di salute. In particolare, con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della norma, si tratta di persone condannate o internate: per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o per delitti commessi con finalità di terrorismo; per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa; per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti; sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della [legge 26 luglio 1975, n. 354](#). L'articolo in esame detta un particolare procedimento qualora - in relazione alle predette tipologie di condannati o internati - il giudice di sorveglianza adotti un provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19.

L'**articolo 3** - in analogia a quanto disposto dall'articolo 2 - prevede l'obbligo di una revisione periodica relativa alla effettiva permanenza dei motivi, legati all'emergenza epidemiologica in corso, che hanno determinato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari nei confronti di imputati per i medesimi gravi delitti di cui all'articolo 2. Il **comma 1**, in particolare, affida la verifica della permanenza dei motivi legati alla emergenza epidemiologica, che hanno determinato la sostituzione della custodia cautelare con la misura degli arresti domiciliari, al pubblico ministero che deve procedere entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione di tale misura e, successivamente, con cadenza mensile. Il **comma 2** disciplina l'istruttoria che il giudice deve effettuare in vista del provvedimento di revoca oppure della conferma della misura sostitutiva. Le disposizioni introdotte dall'articolo in esame trovano applicazione anche per i provvedimenti di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari emessi, in relazione all'emergenza epidemiologica Covid-19, a partire dal 23 febbraio 2020.

L'**articolo 4** interviene sulla disciplina relativa ai colloqui in carcere limitatamente al periodo compreso tra il 19 maggio e il 30 giugno 2020. Oltre ad essere prevista la possibilità di svolgere tali colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti, è reintrodotta la possibilità per i detenuti di poter vedere i propri congiunti almeno una volta al mese. In particolare, il **comma 1** dispone che, dal 19 maggio al 30 giugno 2020, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei condannati, internati e imputati con i congiunti o con altre persone a norma dell'articolo 18 della legge sull'ordinamento penitenziario ([legge n. 354 del 1975](#)), dell'articolo 37 del relativo Regolamento di esecuzione ([d.P.R. n. 230](#)

[del 2000](#) [articolo 19 del d.lgs. n. 121 del 2018](#), possono essere svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione

attualmente previsti ([art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 230 del 2000](#) e [art. 19, comma 1, del predetto d.lgs. n. 121/2018](#)).

L'**articolo 5** prevede che le disposizioni dettate dagli articoli 2 e 3 trovino applicazione anche ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare speciale, di differimento della pena o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari emessi a partire dal 23 febbraio 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 6 del 2020, con il quale sono state dettate le prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Per tutti i provvedimenti emessi dunque dal 23 febbraio al 10 maggio 2020 - e motivati in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, come previsto dagli articoli 2 e 3 - il magistrato o il tribunale di sorveglianza (per i casi di cui all'art. 2) e il pubblico ministero (per i casi di cui all'art. 3) hanno 15 giorni di tempo dall'entrata in vigore del decreto-legge (e quindi entro il 26 maggio) per procedere alla prima verifica della permanenza dei motivi di emanazione del provvedimento di scarcerazione.

L'**articolo 6** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 7** dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al [Dossier del Servizio Studi n. 252](#).

## Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile alla materia *ordinamento civile e penale* di esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lettera *l* della Costituzione); assumono rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale *profilassi internazionale* (art. 117, secondo comma, lettera *q*) e la materia di competenza concorrente *tutela della salute* (art. 117, terzo comma).

Con riferimento ai profili di interesse regionale, si segnala che l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3, comma 2, prevedono che l'autorità giudiziaria, nel procedere alle valutazioni sulle decisioni di detenzione domiciliare, consulti, tra gli altri anche l'autorità sanitaria regionale nella persona del presidente della giunta regionale sulla situazione sanitaria locale. L'articolo 4, comma 2, prevede inoltre che il direttore della struttura penitenziaria consulti tra gli altri anche l'autorità sanitaria regionale nella persona del presidente della giunta regionale al fine di stabilire il numero massimo di colloqui di detenuti da svolgere con modalità in presenza.

*Al riguardo, si valuti l'opportunità del coinvolgimento di un'autorità politica, quale il presidente della giunta regionale, nel procedimento che l'autorità giudiziaria deve seguire ai fini delle decisioni sulla detenzione domiciliare ovvero sulle modalità di svolgimento dei colloqui, con riferimento peraltro a una valutazione tecnica quale quella della situazione sanitaria.*

Si ricorda che l'articolo 83, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. "DL cura Italia") prevede, con riferimento ad un aspetto connesso, anche se distinto, che i capi degli uffici giudiziari, sentita, tra gli altri, "l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione" adottano le misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie.

**Senato: Nota breve n. 195**

**Camera: Nota Questioni regionali n. 96**

**19 maggio 2020**

Camera Servizio Studi  
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD\_legislazione